

**COMUNE DI ALBAGIARA**  
(Provincia di Oristano)

VERBALE N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2020

**OGGETTO: Parere del Revisore sul Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023**

Il Revisore dei Conti, del Comune di Albagiara dott.ssa Cecilia Serra,

**Considerata** la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale, così come definito dal D. Lgs. n. 165/2001 e dalla Legge 448/2001 e dal D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 80 del 21/10/2020 avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Ricognizione dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 12/11/2011 N. 183: approvazione";

- l'allegato alla programmazione della spesa del personale che indica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti e la spesa prevista per macroaggregato per gli anni 2021-2023, effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'[art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001](#) che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui [all'articolo 39 della L. n. 449/1997](#) e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'[art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006](#), che recita "*per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno*";
- l'[art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015](#) (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "*Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno*";
- il comma 2 dell'art. 33 del dl 34/2019 come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*";

**premesse che:**

- l'[articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001](#), come modificato con la [Legge 183/2011](#), ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere,

mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato [articolo 33](#) ne rispondono in via disciplinare;

- l'ente rispetta i limiti di spesa di personale di cui all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006;
- ha rispettato i vincoli di pareggio di bilancio;
- rispetta ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e successive modifiche e integrazioni, i vincoli per la spesa flessibile in quanto la spesa prevista per assunzioni a tempo determinato è inferiore al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- ha adempiuto all'obbligo di invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- ha attestato che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza, come da deliberazione della G.C. n. 79 del 20/10/2020;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazione n. 75 del 20/10/2020;

#### **Considerato che**

- attualmente risulta approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- l'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale è propedeutica alla predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023;

#### **Tutto ciò premesso e considerato,**

- **assevera ai sensi del comma 2 dell'art. 33 del dl 34/2019 il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio per quanto riguarda le annualità 2021 e 2022** così come risultante dagli allegati alla proposta; **mentre per l'anno 2023 non risulta possibile procedere con l'asseverazione in quanto esso è subordinato al permanere delle stesse condizioni di equilibrio verificate per il biennio 2021/2022.**

**Il permanere degli equilibri anche per l'anno 2023 sarà pertanto valutato in sede di approvazione del dup e del bilancio di previsione 2021/2023.**

Il Revisore esprime pertanto **parere favorevole** alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 21/10/2020 avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Ricognizione dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 12/11/2011 N. 183: approvazione"; rinviando le proprie valutazioni sul permanere degli equilibri pluriennali, comprensivi dell'annualità 2023, in sede di approvazione del dup e del bilancio di previsione 2021/2023.

**Ricorda** che l'attuale previsione di programmazione di fabbisogno di personale dovrà trovare adeguata corrispondenza nella programmazione del bilancio di previsione 2021-2023.

**Raccomanda** una costante opera di monitoraggio nel rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale e all'adozione dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio; invitando l'Ente ad uniformarsi ad essi.

Albagiara, 04 novembre 2020

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Cecilia Serra